

Legge regionale 27 ottobre 1994, n.78

Provvedimenti a favore delle Scuole delle Università toscane e della Società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti

ARTICOLO 1

(Finalità ed oggetto della legge)

1. La Regione Toscana al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti, sostiene, in via sperimentale, per la durata di un triennio, mediante l'erogazione di contributi, nelle misure e nelle forme stabilite dai successivi articoli, iniziative di aggiornamento dei docenti, di borse di studio, di indagine e ricerca, di documentazione, nonché di incontri o manifestazioni aventi ad oggetto i problemi della criminalità organizzata.

ARTICOLO 2

(Comitato tecnico-scientifico)

1. E' costituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifico della Regione nella materia oggetto della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e' composto in qualità di esperti:

- a) dal Sovrintendente scolastico regionale;
- b) da un magistrato;
- c) da un docente o ricercatore universitario;
- d) da un capo d'Istituto e da un insegnante;
- e) da un esperto di metodologia didattica;
- f) da un dirigente del Dipartimento regionale "istruzione e cultura";
- g) dal responsabile del Centro di documentazione di cui all'art. 3;
- h) da un rappresentante dell'IRRSAE.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. I suoi componenti sono nominati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale. Ad essi compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 3

(Centro di documentazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale e' costituito presso la Presidenza della Giunta regionale "il Centro di documentazione sulla criminalita' organizzata e i poteri occulti" con lo scopo di raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalita' previste all'art. 1.

2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a cio' preposta e ne da' comunicazione al Consiglio regionale.

3. Il Centro si avvale della consulenza del Comitato di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 4

(Aggiornamento dei docenti)

1. La Regione sostiene finanziariamente corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola diretti a favorire l'apprendimento di metodologie didattiche che, nello svolgimento delle attivita' ordinarie di insegnamento, siano idonee a garantire un piu' efficace raggiungimento delle finalita' della presente legge.

A tal fine essa eroga contributi fino al 50% del loro costo.

2. Le domande di finanziamento dei corsi possono essere presentate alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'IRRSAE, dalla Sovrintendenza scolastica o dai Provveditorati agli studi, dai Distretti scolastici, anche su iniziativa o d'intesa sia delle scuole, sia dell'Universita'.

3. Le domande devono essere corredate da un progetto formativo, con una sua dettagliata relazione illustrativa concernente le finalita', gli aspetti organizzativi, l'ambito territoriale di utenza e il preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale, ai fini dell'ammissibilita' al contributo regionale e della determinazione del suo ammontare, deve tener conto dei seguenti criteri preferenziali:

- a) la rispondenza del progetto di corso alla capacita' di concorrere alla prevenzione e alla soluzione dei problemi di devianza e di criminalita' organizzata esistenti sul territorio;
- b) l'ampiezza di riferimento, provinciale e/o interprovinciale, per la partecipazione dei docenti al corso;
- c) la validita' della metodologia didattica anche in riferimento alla capacita' di garantire l'integrazione verticale tra i vari ordini di scuola.

ARTICOLO 5

(Indagini e ricerche)

1. Per concorrere allo svolgimento di indagini e ricerche aventi ad oggetto lo studio della genesi, delle forme e degli strumenti dell'azione criminale, specie nei rapporti con la pubblica amministrazione, con l'economia e la finanza, la Regione eroga contributi fino al 70% del loro costo, a favore di Università, Distretti scolastici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, nonché delle Associazioni legalmente costituite di studenti, di insegnanti, di genitori.

2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre e devono essere corredate da un progetto di ricerca con una dettagliata relazione illustrativa concernente l'ambito tematico e territoriale della ricerca, le metodologie e gli strumenti della ricerca ed il preventivo di spesa.

ARTICOLO 6

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale assegna borse di studio dell'importo di 5 milioni per tesi di laurea o di dottorato aventi ad oggetto lo studio della genesi con riferimento agli aspetti socio-culturali, storici, economico-finanziari, giuridico-amministrativi e della manifestazione dei fenomeni di criminalità organizzata, della mafia e dei poteri occulti.

ARTICOLO 7

(Ricerche della Regione)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico e delle sue proposte, realizza, mediante convenzione con Istituti di ricerca qualificati e con gli organi competenti di facoltà universitarie, ricerche dirette all'individuazione di metodologie didattiche che la scuola, di ogni ordine e grado, possa utilizzare nello svolgimento delle attività ordinarie di insegnamento per più efficacemente perseguire le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 8

(Piano annuale di riparto)

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 ottobre il piano annuale di ripartizione dei finanziamenti, relativi agli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 6, al Consiglio regionale che l'approva entro il 15 novembre.

ARTICOLO 9

(Incontri e manifestazioni)

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione

dei cittadini sui temi oggetto della presente legge, la Regione eroga contributi per incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni legalmente riconosciute operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione e promozione della lotta alla criminalità organizzata.

2. I contributi vengono erogati con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dalla presentazione delle singole domande nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo. Non possono essere concessi allo stesso beneficiario più di una volta l'anno e saranno commisurati alla importanza della manifestazione, alla rilevanza dei fenomeni di criminalità organizzata manifestatisi nell'ambito territoriale del soggetto proponente e al maggior coinvolgimento possibile dell'articolazione della società civile.

ARTICOLO 10

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri di spesa di cui all'art. 2, quarto comma, si fa fronte per l'anno 1994 con lo stanziamento di cui al cap. 720 del bilancio 1994 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa di cui all'art. 7 si fa fronte per l'anno 1994 con lo stanziamento di cui al cap. 1380 del bilancio 1994 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

3. Agli oneri di spesa di cui agli artt. 3 e 8 si fa fronte per l'anno 1994 con la seguente variazione del bilancio 1994 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" e per gli anni successivi con legge di bilancio:

Spesa in diminuzione

Cap. 50000

Fondo globale per il finanziamento spese
adempimento funzioni normali (spese
correnti artt. 38-87 LR 6-5-77 n. 28) L. 100.000.000

Spesa di nuova istituzione

Cap. 24205

Fondo per il finanziamento delle spese
relative all'art. 3 e all'art. 8 della LR
riguardante provvedimenti contro la
criminalità organizzata e i poteri occulti
(LR 78/1994) L. 100.000 000

4. Agli oneri di cui all'art. 9 si fa fronte per il 1994 con lo stanziamento del cap. 940 e per gli anni successivi con legge di

bilancio.